

CONFERMA

### Requisiti di legge

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH), il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 e il regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 regolano la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, per migliorare la tutela di esseri umani e ambiente dai rischi. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (Regolamento CLP) regola la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele.

### Conferma

SERTO AG conferma con la presente, che tutti i prodotti e preparazioni offerti da SERTO, ai sensi del regolamento REACH

- contengono esclusivamente sostanze che o non sono soggette ad obbligo di registrazione oppure sono già registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
- non contengono nessuna delle 73 sostanze cui sono state imposte restrizioni conformemente all'Allegato XVII del regolamento REACH;
- non contengono sostanze che facciano parte delle 59 sostanze soggette ad autorizzazione conformemente all'Allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze fra quelle elencate nella lista delle candidate all'autorizzazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 13.03.2024 con 240 sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

Tutti gli articoli in ottone elencati nel catalogo SERTO, che sono soggetti a registrazione nel senso del regolamento REACH, sono registrati nella banca dati SCIP dell'ECHA

### Obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 33

In qualità di fornitore di un prodotto, SERTO AG ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 33 (1) del regolamento REACH, di informare i clienti se gli articoli prodotti contengono una o più sostanze della "lista di sostanze candidate SVHC" in una concentrazione superiore allo 0,1% di massa (p/p) per prodotto. In tal caso, le relative informazioni corrispondenti saranno pubblicate sulla homepage di SERTO all'indirizzo [www.serto.com](http://www.serto.com).

### Nota sul piombo (Pb), n. CAS 7439-92-1

Nel giugno 2018 il piombo (Pb) è stato aggiunto alla lista SVHC. Ciò significa che tutte le eccezioni relative al piombo (Pb) basate sulla direttiva RoHS 2011/65/UE allegati III e IV secondo l'articolo 33, REACH, ora richiedono informazioni. I prodotti SERTO possono contenere piombo (Pb) nei prodotti in una concentrazione superiore allo 0,1% di massa (p/p) per prodotto. Ai sensi dell'allegato III della direttiva RoHS, sono concesse deroghe alle restrizioni di cui all'articolo 4 e all'allegato II. L'eccezione 6c prevede una possibile frazione di

massa fino al 4% di piombo per le leghe di rame. I componenti SERTO in ottone hanno un contenuto massimo di piombo del 2.2% e sono quindi conformi alla direttiva RoHS. Inoltre, non vengono rilasciate sostanze dai nostri prodotti in condizioni d'uso normali e prevedibili. La SERTO AG ha registrato nella banca dati SCIP dell'ECHA tutti i prodotti in ottone realizzati con il materiale CW617N, che figurano nel catalogo dei prodotti SERTO e nello online shop SERTO.

Frauenfeld, 13.03.2024



Michael Heusser  
Responsabile Gestione Prodotto



Claudio Temporal  
Responsabile Qualità e Gestione Ambientale